



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail: [gst.campania@lnd.it](mailto:gst.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n. 21/GST del 1° marzo 2022

#### GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 21/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 1° marzo 2022,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

#### GARE DEL 19/ 2/2022

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### GARA DEL 19/ 2/2022 PAOLISI 2000 – NUSCO 75

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio di reclamo proposto dalla Società Nusco 75; rilevato che ad esso preannuncio non ha fatto seguito il reclamo, come prescritto dal citato art. 67 CGS, P.Q.M., delibera l'improcedibilità dell'impugnativa e, per l'effetto, delibera di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 0/0; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

### CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

#### GARE DEL 16/ 2/2022

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### GARA DEL 16/ 2/2022 TAURASI 2019 – BONITO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti i preannunci ed i reclami proposti, rispettivamente, dalle Società Bonito e Taurasi 2019 avverso la regolarità della gara in epigrafe, osserva in premessa quanto segue: a) con la prima impugnativa (tal è in quanto pervenuta cronologicamente per prima a questo Ufficio), la Società Bonito, premesso che la gara di cui si controverte costituisce prosecuzione, per intervenuta sospensione (causa sopravvenuta impraticabilità di campo), di precedente gara contro il Taurasi (del 5.02.2022) ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società Taurasi impiegato, nella gara ripresa, n. 3 calciatori non tesserati (Sig. Caspariello Francesco, nato il 22.02.2007; Sig. Fricchione Adolfo Giuseppe, nato il 19.03.1980 ed il Sig. Morella Angelo, nato il 19.02.1997); b) con la seconda impugnativa, la Società Taurasi 2019 ha parimenti censurato la regolarità della gara in epigrafe, senza ben chiarire, tuttavia, i motivi dell'impugnativa; ad ogni modo, ha dedotto che tutti i propri calciatori erano regolarmente tesserati con essa Società; tanto premesso, esperiti i necessari accertamenti, questo sostituto GST rileva quanto segue: con riferimento al reclamo di cui sub a) esso risulta parzialmente fondato, relativamente alla posizione irregolare del calciatore Fricchione Adolfo Giuseppe; quest'ultimo, infatti, risulta tesserato con la Società Taurasi 2019 soltanto in data il 15.02.2022 rispetto alla gara ripresa in data 16.02.2022: al momento della prima gara, infatti, quella sospesa del 5.02.2022, lo stesso non era tesserato con il Taurasi 2019 e non risulta essere stato inserito in distinta; orbene, a mente dell'art. 30, lettera B, del Regolamento della LND "nella prosecuzione della gara

possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società associate al momento della interruzione indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione"; conseguentemente, nella gara ripresa possono essere schierati soltanto i calciatori già tesserati con le società al momento della gara precedentemente sospesa (e la disposizione appare coerente con il generale sistema atto a garantire l'equilibrio fra le compagini e la continuità fra gara sospesa e la successiva gara ripresa); nella fattispecie, esaminato il referto di gara, emerge che il calciatore Fricchione, tesserato successivamente la gara sospesa, risulta inserito nella distinta della gara ripresa (con il numero di maglia 39), in patente violazione della disposizione innanzi illustrata, a nulla valendo, dunque, il tesseramento precedente la gara ripresa (sempre seguendo l'interpretazione letterale della norma in discorso); deriva, da quanto innanzi, la fondatezza, in parte qua del reclamo proposto, risultando gli altri calciatori (Caspariello e Morella) regolarmente tesserati con la Società Taurasi 2019, prima della gara sospesa (Caspariello il 4.02.2022 e Morella il 24.09.2022); con riferimento, poi, al reclamo sub b), premesse le criticità innanzi illustrate (assenza di specificità e chiarezza) va rilevato che lo stesso risulta pervenuto in data 21.02.2022, a fronte di gara disputata il 16.02.2022 e, dunque, oltre il termine di 3 giorni feriali previsto dall'art. 67 CGS e, conseguentemente, esso va dichiarato inammissibile; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al CU di questo C.R. Campania, n. 114 del 24 febbraio 2022, pagina 967, DELIBERA, con riferimento al reclamo sub a) proposto dalla Società Bonito, il suo accoglimento e, per l'effetto, infligge, ex art. 10 CGS, alla Società Taurasi 2019 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0, in favore del Bonito reclamante; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva; DELIBERA, infine, con riferimento al reclamo sub b) la sua inammissibilità e, per l'effetto, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva nei confronti della Società Taurasi 2019.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

**GARE DEL 19/ 2/2022  
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA DEL 19/ 2/2022 VIRTUS MONTEFALCIONE – ATLETICO MANOCALZATI**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio di reclamo proposto dalla Società Virtus Montefalcione; rilevato che ad esso preannuncio non ha fatto seguito il reclamo, come prescritto dal citato art. 67 CGS P.Q.M. delibera l'improcedibilità dell'impugnativa e, per l'effetto, delibera di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 0/0, ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

**Pubblicato in NAPOLI il 1° marzo 2022.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**